



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

R.G. 1360/10

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta:

Quanto all'improcedibilità dell'opposizione

- Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione essendo stata la causa iscritta a ruolo decorso del termine di cinque giorni dalla notificazione della citazione, richiamando la recente decisione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 9.9.2010 n.19246;

- Rilevato che nel caso di specie l'opponente ha concesso all'opposto il termine di comparizione ordinario, diversamente dal caso esaminato dalla Cassazione nella ridetta pronuncia, in cui l'opponente aveva invece assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, sicché già sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si giustificava la conferma della declaratoria di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente, oltre il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione;

- Ritenuto di condividere la giurisprudenza di merito che ha così argomentato: *"Deve ritenersi che l'ulteriore "puntualizzazione" svolta dalle Sezioni Unite - secondo cui "non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta" - rappresenti un mero obiter dictum che, sebbene ampiamente motivato, costituisce un'affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione (cfr. Cass. 8.10.1997 n.9775, Cass. 31.8.2005 n.17565) ed è quindi privo dell'efficacia di precedente (ancorché soltanto persuasivo, come avviene negli ordinamenti di civil law), in quanto non funzionale alla ratio decidendi, intesa come regola di diritto strettamente connessa alla fattispecie concreta, che costituisce il fondamento logico-giuridico necessario per risolvere la controversia. Tale obiter - qualificato dalla dottrina come "ratio decidendi non necessaria" - può infatti essere espunto dalla motivazione, senza privarla della regola su cui essa si fonda, perché afferma un principio, estraneo al percorso argomentativo, il cui ambito di applicazione è più ampio di quello della norma che attiene ai fatti rilevanti del caso (ove era stato effettivamente assegnato*

un termine di comparizione inferiore a quello ordinario) e configura soltanto l'anticipazione di una possibile (futura) soluzione di un caso ipotetica. (In cui sia assegnato un termine di comparizione non inferiore a quello ordinario) diverso da quello in esame" (Tribunale Belluno, 30 ottobre 2010 - Est. Giacomelli in www.ii caso.it);

- Ritenuto che per quanto sopra esposto nel richiamato provvedimento, la "puntualizzazione" operata dalle Sezioni Unite non costituisca precedente, sicché non vi sono neppure i presupposti per invocare l'irretroattività del *stare decisis* o *overruling* né la necessità di rinvii in termini;
- Ritenuto pertanto di decidere l'eccezione di improcedibilità unitamente al merito.

- OMISSIS -

II CASO.